

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 GEN. 2004

30 GEN. 2004

ADDI' NELLA SSEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Aina Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -51-

OGGETTO:

Comune di Ariccia (Rm) - Variante di PRG e ampliamento perimetro del Piano di Recupero - Contratto di Quartiere - per la
rilocalizzazione dei 33 alloggi ERPS - Legge n. 1/1978 (DPR 327 dell'8/6/2001) - L.R. 2/7/1987 n. 36.





51

9

OGGETTO: Comune di Ariccia (Rm)

Variante di PRG e ampliamento perimetro del Piano di Recupero - Contratto di Quartiere - per la rilocalizzazione dei 33 alloggi ERPS.

Legge n. 1/1978 (DPR 327 dell'8/6/2001) - L.R. 2/7/1987 n. 36.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento Territorio:

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

Premesso che il Comune di Ariccia (Rm) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di G.R. n. 1708 in data 26.4.1977;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 20.06.2002 con la quale il Comune di Ariccia (RM) ha approvato, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - del 6 ottobre 1983, n. 704, la variante di P.R.G. e ampliamento perimetro del Piano di Recupero - Contratto di Quartiere - per la rilocalizzazione dei 33 alloggi ERPS, nonché la riclassificazione dell'area originariamente interessata dall'intervento in questione a zona a verde pubblico, ai sensi della L. 03.01.1978, n. 1

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, sono state presentate n. 4 osservazioni in ordine alle quali il Comune medesimo ha formulato le proprie controdeduzioni con delibera di C.C. n. 64 del 26.09.2002;

Vista la nota del 3 luglio 2003, con la quale il Sindaco del Comune di Ariccia ha attestato, sulla scorta del parere n. 3485 del 22/4/1999, rilasciato ai sensi della L.R. n. 59/95, art. 7 dall'Assessorato regionale Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, relativamente alla Variante Generale del Comune medesimo, che i terreni interessati dalla proposta urbanistica in argomento, non risultano gravati da uso civico;

Vista la nota n. D2/2A/08/127322 del 21/8/2003, con la quale l'Assessorato all'Ambiente - Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2/A 0/8, ha espresso parere favorevole - ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/99 a condizione che siano rispettate le seguenti **prescrizioni** da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:

- Siano rispettate le indicazioni presenti nella relazione geologica, a firma del Dott. F. Garbin soprattutto per quel che riguarda il livello e la profondità alla quale fondare;
- Tutto il sistema di smaltimento fognario sia collettato in pubblica fognatura;
- Ogni intervento edificatorio dovrà essere preceduto da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, con campioni presi in situ, atte a definire sui reali luoghi di imposta le caratteristiche geomeccaniche dei terreni;





51 20 2003 2004 9

- Le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
- Siano realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento dotate di opportuni drenaggi e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
- La superficie interessata ai movimenti terra sia limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;
- Il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi sia sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto alla normativa attualmente vigente;
- Nella messa in posto dei riporti venga realizzata un'adeguata compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assetamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;
- Tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate e stabilizzate;
- Dovranno essere reimpiantate tutte le piante che a seguito dei lavori si renderà necessario estirpare;
- L'interessato si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico; La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni sismiche.

Vista la nota n. 1387 del 25/9/2003 con la quale l'Azienda USL RM H ha espresso parere di massima favorevole, per quanto di competenza, alla variante in questione con la condizione che vengano:

- Acquisiti i pareri ai sensi del DPR 301/02 e rispettati i requisiti del D.M. 05/07/1975 alla presentazione dei progetti esecutivi;
- Rispettati i requisiti previsti dal D.lgs. 152/99 e seguenti modificazioni;
- Garantito l'approvvigionamento idrico di acqua destinata al consumo umano;
- Verificata la compatibilità dell'intervento sulle falde acquifere e sulle acque superficiali;
- Valutato l'impatto acustico e il superamento delle barriere architettoniche.

Vista la nota n. 1407/02/Div. VI del 23.12.2002, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto possibile la rilocalizzazione in un'area adeguata sotto il profilo igienico sanitario, dopo la definizione della relativa variante urbanistica per l'area prescelta;

Considerato che gli atti relativi al Progetto in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02.07.1987, n.36 - all'esame della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.5;

Vista la relazione n. 104714 del 29.10.2003, con la quale la predetta Area della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso il parere che la variante al P.R.G., da zona "Agricola" a "Zona per l'Edilizia Residenziale Pubblica Sperimentale - Aree destinate all'edificazione con le caratteristiche e le limitazioni del Piano di Recupero", sia meritevole di approvazione per i motivi nella relazione stessa riportati, mentre non ha ritenuto ammissibile la





51 30 GEN 2004

[Handwritten signature]

riclassificazione a verde pubblico dell'area inizialmente interessata dall'intervento, per i motivi nella relazione stessa riportati;

Ritenuto di condividere e fare propria la predetta relazione dell'Area 2B.5 - della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (allegato A), di cui costituisce parte integrante;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Per i motivi, con le raccomandazioni, indicati nella relazione dell'Area 2B.5 - della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 104714 del 29.10.2003, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera "A", con le prescrizioni di cui al parere n.D2/2A/08/127322 del 21.08.2003 rilasciato dall'Assessorato all'Ambiente, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e con le condizioni di cui al parere n.1387 del 25.09.2003, rilasciato dalla Azienda USL RM H, è approvata la variante al P.R.G. e ampliamento perimetro del Piano di Recupero - Contratto di Quartiere - per la rilocalizzazione dei 33 alloggi ERPS, approvata dal Comune di Ariccia (Rm) con delibera consiliare n. 39 del 20.06.2002.

La riclassificazione a Verde Pubblico dell'area inizialmente interessata dall'intervento all'interno del P.d.Z. Ginestreto è respinta.

Il progetto è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A, nella Delibera di C.C. n. 39 del 20.06.2002 e negli elaborati allegati alla delibera stessa:

- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Planimetria (Ante Operam) Profili (Ante Operam)
- Tav. 3 Planimetria (Post Operam) Profili (Post Operam)
- Tav. 4 Pianta Piano Interrato - Pianta Piano Tipo
- Tav. 5 Pianta Terrazza - Pianta Piano Coperture
- Tav. 6 Pianta Piano Terra - Sezione A-A
- Tav. 7 Prospetti - Sezioni
- Tav. 8 Pianta Piano Parcheggio
- Tav. 9 Pianta Piano Terra
- Tav. 10 Pianta Piano Tipo
- Tav. 11 Pianta Piano Coperture
- Tav. 12 Pianta delle Coperture
- Tav. 13 Sezione C-C Sezione D-D
- Tav. 14 Sezione A-A
- Tav. 15 Sezione B-B
- Tav. 16 Prospetto Ovest - Prospetto Nord
- Tav. 17 Prospetto Est - Prospetto Sud
- Tav. 18 Sezione Trasversale C-C
- Tav. 19 Dettagli Tipo
- Tav. 20 Dettagli Tipo
- Tav. 21 Abaco degli Infissi
- Tav. R 1b Relazioni, Cronoprogramma e Piano di Manutenzione.



02 FEB. 2004

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Documento di
Microsoft Word

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

[Handwritten mark]



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Il DIRETTORE
(Arch. Anonimo Bianco)

Roma, li

Allegato A

Per Copia Conforme
all'originale



Prot. n. 104714 del 29.10.2003

Oggetto: Comune di **ARICCIA** (RM) - Variante di PRG e ampliamento perimetro del Piano di Recupero - Contratto di Quartiere - per la rilocazione dei 33 alloggi ERPS.
Legge 1/78 (DPR 327 del 8/6/2001) - Legge regionale 2/7/87 n. 36.

ISTRUTTORIA TECNICA



In data 9/7/2003 l'amministrazione comunale ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla rilocazione di un edificio di edilizia residenziale sovvenzionata sperimentale, originariamente previsto all'interno del perimetro del Programma di Recupero Urbano come definito nell'ambito del Contratto di Quartiere "Due Comuni un obiettivo comune" comprendente peraltro il PEEP "Ginestreto".

Facendo seguito a specifiche richieste da parte della competente Struttura di questa amministrazione, con successive note è stata trasmessa ulteriore documentazione tecnica.

Gli atti ed elaborati trasmessi ai fini dell'approvazione della Variante Urbanistica conseguente l'intervento in oggetto è la seguente:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/06/02, "Contratto di Quartiere Albano Laziale - Ariccia, denominato due Comuni, un obiettivo comune - Approvazione progetto e variante urbanistica ai sensi della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (...)"
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/9/02, "(...) Controdeduzioni alle Osservazioni";
3. Registro delle Osservazioni con allegate Osservazioni
4. Copia della Gazzetta Ufficiale del 6/8/02.
5. Certificato di avvenuto deposito in libera visione.
6. Avviso di deposito e certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso presso l'Albo Pretorio Comunale.
7. Attestazione inesistenza usi civici.
8. Attestazione di inesistenza vincoli.
9. Parere art. 13 L. 64/74 dell'Assessorato Regionale all'Ambiente - prot. 127322 del 21/8/03.
10. Parere della Azienda USL Roma H prot. 1387 del 25/9/2003.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Roma, il

11. Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 347/02 e successiva del 23/12/02 relative alla richiesta di rilocizzazione degli alloggi ERPS.
 12. Elaborati progettuali consistenti in :
 - Tav. 1 - Cartografia Generale.
 - Tav. 2 - Planimetria e profili ante-operam.
 - Tav. 3 - Planimetria e profili post-operam.
 - Tav. 4 - Piante.
 - Tav. 5 - Piante.
 - Tav. 6 - Pianta e sezione A-A.
 - Tav. 7 - Prospetti e sezioni.
 - Tav. 8 - Pianta piano interrato.
 - Tav. 9 - Pianta piano terra.
 - Tav. 10 - Pianta piano tipo.
 - Tav. 11 - Pianta terrazza ultimo piano.
 - Tav. 12 - Pianta delle coperture.
 - Tav. 13 - Sezioni C-C e D-D.
 - Tav. 14 - Sezione A-A.
 - Tav. 15 - Sezione B-B.
 - Tav. 16 - Prospetti.
 - Tav. 17 - Prospetti.
 - Tav. 18 - Sezione trasversale.
 - Tav. 19 - Dettagli tipo.
 - Tav. 20 - Dettagli tipo.
 - Tav. 21 - Abaco degli infissi.
- Relazione tecnica
- Atto di disponibilità dell'area

PREMESSO

Il Comune di Ariccia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR 26.4.77 n. 1708, pubblicata sul BURL n. 18 del 30 giugno 1977.

Il Citato PRG prevedeva una zona classificata "C6" destinata a zona per l'edilizia economica e popolare in località Ginestreto per la quale il Comune di Ariccia ha adottato il relativo PEEP con deliberazione consiliare n. 137 del 14/4/78 ed approvato ai sensi dell'art 7 della legge regionale 18/6/78 n. 74.

A seguito del bando di gara del Ministero dei LLPP del 22/10/97 n. 238 per il finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia sovvenzionata da realizzarsi nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di Quartiere", le amministrazioni comunali di Ariccia e di Albano Laziale hanno congiuntamente presentato una proposta di intervento

C:\Documents and Settings\13d00251\postazioni locali\Temporary Internet Files\Content.IE5\XZFJHTK\TESTO-2963[1].doc
Pagina 6 di 10





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

comprendente rispettivamente il Piano di Recupero di Fontana di Papa e quello di Cecchina, entrambi localizzati sulla via Nettunense.

Con deliberazione di Giunta del 21/7/98 n. 3699, la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2 del bando di gara, ha individuato in quella di Ariccia e Albano Laziale una delle cinque proposte da trasmettere al Ministero dei LLPP, il quale, nella seduta del 29/1/99 del Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale, ha ammesso a finanziamento gli interventi previsti nel citato Contratto di Quartiere.

Uno degli interventi previsti dal P.d.R. approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 21/5/98, riguardava la realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica sperimentale all'interno della zona PEEP "Ginestreto" su di un'area distinta in NCT al foglio 20 particella 108/p, (già destinata dal PdZ a servizi pubblici) secondo i contenuti degli elaborati progettuali approvati dall'amministrazione comunale di Ariccia con deliberazione consiliare n. 184 del 25/5/2000. Tuttavia, riguardo alla prevista ubicazione dell'edificio, anche a seguito del parere preventivo non favorevole dell'Azienda ASL RM-H di cui alla nota prot. 467 del 4/4/2002, il Comune di Ariccia con deliberazione consiliare n. 20 del 17/4/02 ha manifestato l'intenzione di richiedere al Ministero dei LL.PP. la rilocalizzazione del previsto fabbricato di ERPS.

L'area individuata ove rilocalizzare l'edificio, è posta tra l'abitato di Fontana di Papa e l'area interessata dalla realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli Romani sulla via Nettunense ed adiacente al perimetro del Piano di Recupero già esecutivo.

CONSIDERATO

Riguardo all'originaria localizzazione dell'edificio ERPS in zona "Ginestreto", la Competente ASL RM-H, per le motivazioni espresse con nota del 04/04/02 prot. 467, ha ritenuto di esprimere parere preventivo non favorevole, rendendo di fatto inattuabile il previsto intervento.

Il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 20 del 17/4/02 ha richiesto al Ministero dei LLPP l'autorizzazione per la rilocalizzazione dei 33 alloggi ERPS ed il contestuale ampliamento del perimetro del Piano di Recupero riguardante la zona interessata dal Contratto di Quartiere già approvato.

Il Ministero dei LLPP con successiva nota del 23/12/02 ha ritenuto possibile la rilocalizzazione in un'area adeguata sotto il profilo igienico sanitario, dopo la definizione della relativa Variante Urbanistica per l'area prescelta.

A questo scopo il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 20/6/02 ha riapprovato l'originario progetto dei 33 alloggi ERPS, senza modifica delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di quello inizialmente approvato fatta eccezione per la sola nuova localizzazione, nonché la riclassificazione dell'area iniziale in zona a verde pubblico.





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Roma, il

Tale approvazione, avvenuta ai sensi della legge ex 3/1/78 n. 1 (DPR 327/01), ha comportato per l'area interessata adozione di Variante Urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, nonché ampliamento dell'originario perimetro del Piano di Recupero relativo al Contratto di Quartiere già approvato.

La nuova area, adiacente al menzionato Piano di Recupero è distinta presso il NCT al foglio di mappa n. 21 P.lle 35, 513, 439/p e 512/p, avente una superficie pari a circa 5414 Mq, posta anch'essa sulla via Nettunense a breve distanza dall'area originariamente prevista.

Detta area, classificata dal vigente PRG in zona agricola, non risulta soggetta a vincoli paesistici o ambientali né gravata da uso civico, come peraltro riscontrabile dalla certificazione rilasciata dal competente Assessorato regionale Sviluppo del mondo agricolo e del mondo rurale n. 3405 del 22.4.99 in occasione della Variante Generale al PRG.

La documentazione relativa all'intervento in oggetto, risulta essere stata depositata ai sensi dell'art. 6 della legge 18/4/62 n. 167, presso gli Uffici della Segreteria Comunale in libera visione al pubblico, dando di tale deposito, contestuale notizia mediante avviso pubblico.

A seguito di tale pubblicazione risultano pervenute all'A.C. le seguenti Osservazioni:

Prot.	Data	Nominativo
19169	23/8/02	Edoardo Tomei ed altri (Consiglieri comunali)
19248	26/8/02	
19170	23/8/02	Colasanto Massimo e Alfonsi Massimiliano
19259	26/8/02	



Con deliberazione n. 64 del 26/9/02 il Consiglio comunale ha controdedotto alle citate Osservazioni, ritenendo di non accogliere le stesse per le motivazioni in essa addotte.

Si ritiene di poter condividere le suddette controdeduzioni comunali.

Per l'intervento in esame la competente Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha rilasciato con nota prot. 127322 del 21/8/2003, parere favorevole con prescrizioni, le quali sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente parere.

Con nota del 25/9/2003 n. 1387 la competente ASL RM-H ha espresso parere igienico-sanitario di massima favorevole con prescrizioni, le quali sono da intendersi parte integrante e sostanziale.

L'intervento non comporta alterazione della dotazione di standards urbanistici per il Piano di Zona "Ginestreto" e di conseguenza per l'intero Piano di recupero, dato che è intento dell'A.C. destinare l'area originariamente prevista per la localizzazione degli alloggi ERPS a "Verde Pubblico".

Relativamente a quest'ultima, ritenendo impropria la procedura adottata ai sensi della legge 1/78, l'amministrazione comunale potrà provvedere alla definitiva attribuzione della destinazione a



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

"verde pubblico" mediante la ordinaria procedura di Variante ai sensi della legge urbanistica 1150/42, noni escludendo tuttavia il ricorso alla procedura prevista dall'art. 9 del DPR 327/01 la quale consente al Consiglio Comunale di autorizzare sul bene vincolato la realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle originariamente previste.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, considerato altresì il carattere di pubblica utilità dell'opera, può ritenersi ammissibile la Variante Urbanistica dell'area interessata dal progetto in esame, come meglio individuata nella planimetria catastale allegata alla delibera di C.C. n. 39 del 20/6/2002 e contornata con tratto colorato in rosso e giallo; si ritiene parimenti ammissibile il contestuale ampliamento del perimetro del Contratto di Quartiere già approvato con DGR 3699 del 21/7/98.

Pur non avendo al riguardo particolari rilievi da formulare, si ritiene tuttavia indispensabile raccomandare quanto segue:

1. Le opere dovranno essere realizzate in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 503 del 24/7/96 secondo le prescrizioni tecniche di cui al DM 236 del 14/6/89, in materia di superamento delle barriere architettoniche.
2. Dovranno quanto più possibile essere salvaguardate le eventuali alberature esistenti, provvedendo alla piantumazione di nuove essenze arboree scelte tra quelle tipiche della zona.
3. Siano adottati idonei accorgimenti in materia di sicurezza stradale, riguardo alla vicinanza dell'edificio alla via Nettunense.

In relazione a quanto precede, tenuto conto delle condizioni riportate nei pareri formulati da altre Amministrazioni, nonché di quelle previste nel presente parere, che dovranno essere rispettate in fase di realizzazione delle opere, questo Dipartimento è del

PARERE

che la Variante al Piano Regolatore Generale, conseguente l'approvazione da parte del Comune di Ariccia del progetto per la realizzazione e rilocalizzazione di 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica sperimentale di cui alla DCC n. 39 del 20/6/2002, nonché contestuale ampliamento del Piano di Recupero relativo al Contratto di Quartiere sia, ai sensi e per gli effetti della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modifiche e integrazioni e legge regionale 2 luglio 1987 n. 36 articoli 5 e 6, ai soli fini urbanistici e con le prescrizioni sopra riportate, ammissibile e meritevole di approvazione.

L'area interessata dal progetto, assumerà la nuova classificazione di "Zona per l'edilizia residenziale pubblica sperimentale - Aree destinate all'edificazione con le caratteristiche edilizie e le limitazioni del Piano di Recupero", con gli indici e parametri desumibili dal progetto, e ferma restando il rispetto della fascia stradale come indicata nella tavola del vigente PRG.

C:\Documents and Settings\13d0025\My Documents\local\Temporary Internet Files\Content.IE5\XZFJHTKE\TESTO-2968(1).doc

Pagina 9 di 10



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali centro
(Provincia di Roma)

Roma, il

Per la riclassificazione a verde pubblico dell'area inizialmente interessata dall'intervento all'interno del PdZ Ginestreto, l'A.C. potrà utilizzare la procedura ordinaria di Variante Urbanistica ai sensi della legge 17/8/42 n. 1150, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 327/01.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Arch. Demetrio CARINI

DIRIGENTE DELL'AREA

Arch. Paolo RAVALDINI

IL DIRETTORE

Arch. Antonino BIANCO

